COMUNE di SANTA MARIA DELLA VERSA (Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'ATTIVITA' ACCERTATRICE DEI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27.09.2016

Articolo 1 OGGETTO

- 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662 del 23.12.1996, nonché dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, ed in attuazione dell'art. 28 del regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., approvato con delibera di C.C. n. 14 del 09.04.2014, il presente regolamento ha lo scopo di valorizzare le potenzialità interne alla struttura comunale e di elevare il livello qualitativo e quantitativo dell'attività di accertamento.
- 2. Al fine del riconoscimento delle prestazioni lavorative svolte viene prevista l'erogazione di fondi in favore del personale dipendente.

Articolo 2 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per Responsabile d'Imposta, il funzionario individuato quale Responsabile del Servizio Tributi, con apposito decreto sindacale o, comunque, funzionario al quale sono attribuite tutte le funzioni derivanti dal comma 4, del D.Lgs. 504/92, in materia di I.C.I. ed al quale sono attribuite tutte le funzioni gestionali previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- per Responsabile del Procedimento I.C.I., il funzionario individuato con apposito provvedimento del Responsabile d'Imposta, al quale è attribuita la responsabilità dei procedimenti in materia di I.C.I.:
- per Accertamento e Recupero dell'evasione d'imposta ICI, l'attività di accertamento d'ufficio e l'importo del gettito netto da sanzioni ed interessi riscosso a seguito di detta attività;
- per Incentivo, l'importo economico espresso in percentuale sull'importo del tributo riscosso, che viene attribuito a favore dei dipendenti partecipanti all'attività. Tale importo deve intendersi al lordo di ogni onere riflesso a carico del dipendente e del Comune.

Articolo 3 COSTITUZIONE DEL FONDO

- 1. La Giunta Comunale stabilisce gli stanziamenti derivanti dal riparto della percentuale, prevista dal Regolamento di cui all'art. 1, delle entrate che si prevede di incassare nell'anno a seguito dell'attività di accertamento I.C.I., al netto di sanzioni ed interessi, da destinare al potenziamento delle attività dell'ufficio tributi;
- 2. La quota destinata all'incentivazione dell'attività del personale preposto, da considerarsi al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dell'interessato e dell'amministrazione, viene stanziata in uno specifico fondo allocato in un apposito capitolo di spesa;
- 3. La stessa, come da C.C.N.L. di settore, è conglobata nel "fondo miglioramento efficienza servizi", ma è utilizzabile esclusivamente allo scopo di cui al presente regolamento.

Articolo 4 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

- 1. Il fondo di cui al presente regolamento, sulla base dei criteri nello stesso stabiliti, è destinato ai dipendenti facenti parte del Servizio tributi ed eventualmente di altri servizi dell'Area Economico Finanziaria che a qualche titolo, con funzioni amministrative o di supporto, partecipano all'attività di accertamento e riscossione dell'I.C.I.;
- 2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti nel seguente modo:
- al Responsabile d'Imposta/Responsabile del Servizio in misura non inferiore al 40%;
- al restante personale di area con funzioni amministrative e di supporto (n. 2 dipendenti) in misura non superiore al 60%.

Articolo 5 GESTIONE DEL FONDO

- 1.Il provvedimento di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Segretario Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio;
- 2. Al fine di procedere all'emissione di detto provvedimento, il Responsabile d'Imposta entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Segretario Comunale una relazione sugli incassi conseguiti nel periodo di riferimento, sia in conto residui che in conto competenza, a seguito dell'attività di accertamento I.C.I., con indicazione analitica delle somme introitate per imposta netta, sanzioni ed interessi ed una generale proposta di riparto delle somme tra gli aventi diritto;
- 4. L'ufficio personale provvede, per quanto possibile, al pagamento di quanto dovuto entro il mese successivo a quello di emissione del provvedimento di liquidazione.

Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione;
- 2. Il presente regolamento, per quanto applicabile, esplica i propri effetti con riferimento all'attività di accertamento svolta dall'Ufficio tributi dall'anno 2016.